



COMUNE DI PORTO TORRES

PROVINCIA DI SASSARI

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

CODICE N. 219 10

N. 30 DEL 06.06.2013	OGGETTO: APPROVAZIONE INTEGRAZIONI AL "REGOLAMENTO PER LA CONCESSIONE DI AREE PUBBLICHE PER LA INSTALLAZIONE DI CIRCHI, ATTIVITA' DELLO SPETTACOLO VIAGGIANTE E PARCHI DI DIVERTIMENTO".
---------------------------------	---

L'anno duemilatredici, il giorno 24 del mese di aprile, alle ore 18,00 nella Casa comunale, alla II^a convocazione in seduta straordinaria, che è stata partecipata ai Signori Consiglieri a norma di legge, risultano all'appello nominale:

1) SCARPA LUIGI BENIAMINO	P	11) LIGAS COSTANTINO	A
2) ANDOLFI GAVINO	P	12) MAEDDU PIETRO	P
3) BUDRONI ANTONIO	P	13) MURA LUCIANO	A
4) CANU ANGELO	P	14) PANI GIOVANNANGELA	P
5) CERMELLI IVAN	P	15) PINNA PIER GAETANO	P
6) CHESSA TONI	P	16) PIRAS MASSIMO	A
7) COSSU CARLO	P	17) PISTIDDA PALMERIO FRANCO	P
8) DESSÌ ALFREDO	P	18) SATTA PIETRO	A
9) FRANCESCONIDAVIDE ANNIBALE	P	19) TELLINI DAVIDE	P
10) LEDDA MASSIMILIANO	P	20) TANDA GIANLUCA	P
		21) USAI GILDA	P

*Assegnati n. 21
In carica n. 21*

*Presenti n. 17
Assenti n. 4*

Risulta che gli intervenuti sono in numero legale:

Partecipa con funzioni consultive, referenti, di assistenza e verbalizzanti (art. 97, comma 4, lett. A. del D. Lgs. 18.8.2000, n. 267) il Segretario Generale Dott.ssa Giovanna Maria Figa.

La seduta è pubblica.



Comune di Porto Torres

Provincia di Sassari

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N° 30 DEL 06.06.2013

OGGETTO: APPROVAZIONE INTEGRAZIONI AL "REGOLAMENTO PER LA CONCESSIONE DI AREE PUBBLICHE PER LA INSTALLAZIONE DI CIRCHI, ATTIVITA' DELLO SPETTACOLO VIAGGIANTE E PARCHI DI DIVERTIMENTO".

IL CONSIGLIO COMUNALE

PREMESSO CHE:

- l'art. 9 della Legge 337 del 18 marzo 1968 pone l'obbligo per le amministrazioni comunali la compilazione, entro sei mesi dalla pubblicazione della citata legge, di un elenco delle aree comunali disponibili per le installazioni dei circhi, delle attività dello spettacolo viaggiante e dei parchi di divertimento;
- il Decreto Ministeriale 18 Maggio 2007 ha lo scopo di fissare i requisiti da osservare, ai fini della sicurezza, per le attività dello spettacolo viaggiante come individuate dalla legge 18 marzo 1968, n. 337;
- la IV Commissione consiliare permanente ha proposto, con verbale di riunione del 13 Maggio 2013, la modifica agli art. 4 e 6 del Regolamento per la concessione di aree pubbliche per la installazione di circhi, attività dello spettacolo viaggiante e parchi di divertimento, integrando di sei nuove aree la disponibilità di siti ove concedere l'installazione temporanea di piccoli complessi di attrazioni;

VISTI:

- Lo Statuto comunale;
- Il Regolamento di contabilità;
- Il D.Lgs. 267/2000;
- Il parere in ordine alla regolarità tecnica del presente atto del Dirigente del Servizio interessato

SU PROPOSTA DEL PRESIDENTE

- Presenti n. 17 Consiglieri Comunali, Assenti n. 4 (Consiglieri: Mura, Satta, Piras e Ligas) –
Votanti n. 17, favorevoli n. 17 ad unanimità di voti, espressi palesemente per alzata di mano;



Comune di Porto Torres

Provincia di Sassari

DELIBERA

Di approvare il "Regolamento per la concessione di aree pubbliche per la installazione di circhi, attività dello spettacolo viaggiante e parchi di divertimento" e di darne pubblicazione mediante affissione all'Albo Pretorio del Comune.

Gli interventi risultano riportati nel verbale digitale della seduta del 06.06.2013.

Il presente verbale, letto ed approvato, viene come appresso sottoscritto:

Il Presidente
F.to Ivan Cermelli

Il Segretario Generale
F.to Dott.ssa Piga Giovanna Maria

Attesta che la presente deliberazione viene affissa in data 12 GIU. 2013 all'albo pretorio comunale al n. 1208 del registro (art. 42 D. Lgs. 267/2000).

Il Messo Comunale
F.to Saiglia Pietro

Della suesesa deliberazione, ai sensi dell'art. 124 del D. Lgs. 18.08.2000, n. 267, viene iniziata oggi la pubblicazione all'Albo Pretorio per quindici giorni consecutivi e contestualmente comunicata in elenco ai capogruppo consiliare con il N. 11097 di prot. (art. 125 D. Lgs. 18.08.2000, n. 267);
Porto Torres, li 12 GIU. 2013

Il Funzionario incaricato
F.to Dott. Franco Satta

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE E DI ESECUTIVITA'

-
- *Certifico che la presente deliberazione è stata pubblicata mediante affissione all'Albo Pretorio del Comune per quindici giorni consecutivi dal 12 GIU. 2013 al 27 GIU. 2013 (art. 124, D. Lgs. 267/2000)*

Il Segretario Generale

La presente deliberazione, è divenuta esecutiva in data _____ a seguito di pubblicazione all'Albo Pretorio del Comune per 10 giorni consecutivi (art. 134, D. Lgs. 267/2000);
Porto Torres, li _____

Il Segretario Generale

Copia Conforme all'originale per uso AMMINISTRATIVO

Il Funzionario Incaricato
Dott. Franco Satta

TITOLO I

DISPOSIZIONI GENERALI

- Art. 1. - Oggetto del Regolamento.
- Art. 2. - Finalità del Regolamento.
- Art. 3. - Definizione dell'attività di spettacolo viaggiante e dei parchi di divertimento.
- Art. 4. - Individuazione delle aree disponibili.
- Art. 5. - Concessione dell' area.
- Art. 6. - Categorie.

TITOLO II

ADEMPIMENTI

- Art. 7. - Domanda di concessione dell'area.
- Art. 8. - Commissione per il Parco allestito in occasione delle Feste Patronali
- Art. 9. - Divieto di sub-concessione e di sostituzione dell'attrazione
- Art. 10. - Deposito cauzionale.
- Art. 11. - Sgombero dell'area.
- Art. 12. - Pubblicità.
- Art. 13. - Limitazione dei rumori ed orari di attività.
- Art. 14. - Obblighi del concessionario.
- Art. 15. - Norme speciali per circhi.
- Art. 16. - Allestimento e funzionamento delle attrazioni.
- Art. 17. - Sanzioni.
- Art. 18. - Disposizioni finali.
- Art. 19. - Responsabilità civile
- Art. 20. - Entrata in vigore.

TITOLO I

Disposizioni Generali

Art. 1 **(Oggetto del Regolamento)**

Il presente regolamento disciplina la concessione degli spazi ed aree pubbliche e di quelle private messe a disposizione per l'installazione sia ricorrente che occasionale dei circhi equestri, delle attività dello spettacolo viaggiante e dei parchi di divertimento ed è adottato in esecuzione a quanto stabilito dall'art. 9 della Legge 337 del 18 marzo 1968 sulle predette attività e conformemente al Decreto Ministeriale 18 Maggio 2007 ed al T.U.L.P.S.

Art. 2 **(Finalità del Regolamento)**

L'Amministrazione Comunale individua le aree per il posizionamento di attrazioni dello spettacolo viaggiante, perseguendo le seguenti finalità:

- a) - promuovere una maggiore coesione economico-sociale tra l'operatore dello spettacolo viaggiante e il cittadino, coniugando l'esigenza economico-imprenditoriale dell'operatore con quella del cittadino di fruire di un parco divertimenti formato da attrazioni più diversificate, più interessanti e confortevoli possibili. In occasione delle feste patronali si dovrà provvedere ad organizzare la maggior coesione possibile tra i momenti di spettacolo ed il parco dei divertimenti installato nell'area preposta;
 - b) - salvaguardare il diritto di partecipazione al parco dell'operatore, premiando l'anzianità di presenza nel singolo parco di divertimenti e considerando questo parametro di riferimento prevalente rispetto agli altri;
 - c) - incentivare lo sviluppo aziendale, favorendo l'espansione d'impresa nei limiti della disponibilità di aree del parco divertimenti e senza ledere il diritto di altri operatori.
- Nello spirito e sulla base dei principi contenuti nel presente articolo, devono essere interpretati gli articoli che seguono.

Art. 3 **(Definizione dell'attività di spettacolo viaggiante e dei parchi di divertimento)**

Sono considerate attività di spettacolo viaggiante le attività spettacolari, i trattenimenti e le attrazioni come da elenco ministeriale (redatto ai sensi art. 4 L.337/1968) allestiti a mezzo di attrezzature mobili, all'aperto o al chiuso ovvero in parchi di divertimento.

Sono parchi di divertimento i complessi organizzati di attrazioni dello spettacolo viaggiante e attività complementari.

Per **categorie** dello spettacolo viaggiante si intendono i raggruppamenti di attrazioni così come definite dall'art.6.

Per **tipologie** si intendono i vari tipi attrazione classificate dall'elenco ministeriale di cui al primo comma.

Nell'area comunale individuata nel successivo art. 4 l'organizzazione dei parchi di divertimento e l'assegnazione del posto ad ogni titolare di concessione sono affidate ai Servizi Comunali competenti, ad eccezione dei parchi allestiti durante il periodo delle feste Patronali che si dovranno avvalere della collaborazione della Commissione Commercio indicata nell'art. 8.

Art. 4
(Individuazione dell'area di esercizio)

L'area comunale disponibile messa a disposizione a tale scopo ha una superficie di 5.000 (Cinquemila) metri quadrati delimitata dal Viale delle Vigne, via Lombardia e via Piemonte e della quale si allega planimetria, che forma parte integrante del presente regolamento, approvata dal Consiglio Comunale, aggiornato con periodicità annuale sentito il parere delle organizzazioni e associazioni sindacali di categoria a carattere nazionale maggiormente rappresentative. La inclusione nel predetto elenco non costituisce impedimento a che le aree medesime, qualora non vengano utilizzate o richieste, possono essere concesse per altri scopi.

Oltre a quanto stabilito in precedenza è consentita l'installazione di piccoli complessi di attrazioni di cui alla lett. F) del seguente art. 6 nelle seguenti aree di esercizio:

- 1. Piazza Umberto I°**
- 2. Piazzale della "Renareda"**
- 3. Piazza I° Maggio**
- 4. Piazza Cagliari 1970**
- 5. Area sosta Stazione Marittima (ex La Piccola)**
- 6. Parco San Gavino.**

La concessione delle sopra indicate aree sarà effettuata previa valutazione della Commissione in riferimento alla caratteristiche della installazione ed in base all'estensione del sito.

La Giunta Comunale, sentita la Commissione Commercio, delibera entro il mese di Aprile di ogni anno l'elenco delle aree comunali disponibili per l'installazione dei piccoli complessi di attrazioni di cui alla lett. F) del seguente art. 6. Tale elenco deve essere aggiornato periodicamente.

Detta deliberazione dovrà contenere in allegato la fotocopia della toponomastica relativa all'area in elenco, con evidenziazione della superficie che si intende occupare, nonché la categoria del parco di divertimento che verrà allestito secondo quanto previsto nel presente Regolamento.

Nelle stesse aree potranno essere riservate degli spazi agli artisti di strada ed ai piccoli punti di spettacolo, sempre che non impediscano od ostacolino il regolare svolgimento delle altre attività.

L'amministrazione Comunale è sollevata da ogni e qualsiasi responsabilità derivante dall'occupazione dell'area concessa, dal suo uso e dal funzionamento dell'attrazione installata.

Art. 5
(Concessione dell'area)

Il periodo massimo di concessione delle aree è previsto in giorni 30 (trenta) giorni continuativi con esclusione delle operazioni di montaggio previste in massimo 48 ore. Al fine di favorire il ricambio delle attrazioni nel territorio comunale non potrà essere concessa la medesima area alla stessa ditta per oltre 60 giorni nel corso dell'anno solare.

Art. 6
(Categorie)

Gli spettacoli viaggianti sono suddivisi in categorie secondo i seguenti criteri:

- A) circhi con meno di 100 posti;
- B) circhi con più di 100 posti;
- C) parchi divertimento con un solo elemento di dimensioni inferiori a 30 mq. ed un'altezza inferiore a mt. 3
- D) tutti gli altri parchi di divertimento;
- E) spettacoli viaggianti con auto e moto
- F) singola attrazione la posa in un'area determinata di una sola attrazione tenuto conto dello spazio disponibile.**

Art. 7
(Domande di concessione dell'area)

Le domande per la concessione delle aree da parte dei titolari di circhi, spettacoli viaggianti, luna park o comunque di tendoni nei quali si svolgono esibizioni diverse da quelle circensi dovranno essere presentate non oltre 20 giorni prima dello svolgimento degli spettacoli e non prima dei 90 giorni dagli stessi ai sensi della Legge Regionale Sardegna n. 3/2008, il procedimento unico per l'effettuazione degli spettacoli inizia con la presentazione, a cura del richiedente, di una dichiarazione autocertificativa (DUAAP) che potrà essere scaricata dal sito www.suapsardegna.it, dovrà essere presentata, debitamente compilata nelle sue parti, allegando la documentazione tecnica della struttura, allo SPORTELLO UNICO del Comune ubicato in Piazza Walter Frau, 2.

Art. 8
(Commissione per il Parco allestito in occasione delle feste Patronali)

Viene istituita la Commissione tecnica/organizzativa di Parco per il luna park organizzato in occasione delle feste patronali. Essa sarà composta dalla Commissione Commercio e si avvarrà della consulenza tecnica ed organizzativa del Comandante della Polizia Locale o suo delegato.

La Commissione sarà convocata non oltre i 45 giorni prima della festa Patronale ed avrà i seguenti compiti:

- 1) Valutare ed assegnare a ciascuna richiesta un punteggio relativo al progetto più articolato e completo e che presenti elementi di qualità ed innovativi in sinergia con i festeggiamenti patronali;
- 2) Verificare la redazione della planimetria per l'installazione delle attrazioni sull'area;
- 3) Coadiuvare l'Amministrazione Comunale nella verifica della scrupolosa osservanza di tutte le norme previste per il regolare funzionamento del parco stesso;
- 4) concordare le iniziative di promozione del parco anche con la collaborazione della locale Pro Loco.

La Commissione verrà convocata dal Presidente della Commissione che provvederà inoltre a presiederla.

Art.
(Divieto di sub concessione e di sostituzione dell'attrazione)

Il titolare dell'attrazione per cui è data la concessione, è tenuto a gestirla direttamente e ad installare l'impianto per il quale ha richiesto e ottenuto la concessione.

Ogni sub-concessione, che comunque simulata, abbia lo scopo di eludere questa disposizione, comporta l'immediata revoca della concessione stessa e l'esclusione per le due successive edizioni della stessa manifestazione.

Peraltro, sarà consentita, prima dell'installazione, la sostituzione dell'attrazione autorizzata con altra dello stesso tipo, di proprietà di terzi, solo allorché l'impossibilità di disporre della propria attrazione sia determinata da sinistro/furto accertato e non tempestivamente riparabile, e sempre che l'attrazione di terzi sia gestita direttamente dal concessionario dell'area.

Art. 8
(Deposito cauzionale)

Il titolare della attrezzatura, prima di procedere alla installazione, oltre al pagamento del suolo pubblico, ad esclusione delle aree demaniali, di cui al D.L. 15.11.93 n. 507 e al relativo regolamento comunale, dovrà effettuare il versamento del deposito cauzionale per eventuali danni al patrimonio pubblico, per la mancata pulizia dell'area nonché per la rimozione della

eventuale pubblicità abusiva e dovrà provvedere, tramite apposito bollettino, al pagamento della tassa comunale di concessione.

La somma prevista a titolo cauzionale è la seguente:

<i>circhi di cui al punto A dell'art. 4</i>	<i>Euro 500 (cinquecento)</i>
<i>circhi di cui al punto B dell'art. 4</i>	<i>Euro £. 1000 (mille)</i>
<i>parchi di divertimento di cui al punto C art. 4</i>	<i>Euro 500 (cinquecento)</i>
<i>parchi di divertimento di cui al punto D art. 4</i>	<i>Euro 1000 (mille)</i>
<i>spettacoli viaggianti con auto e moto</i>	<i>Euro 500 (cinquecento)</i>

Il mancato versamento della medesima cauzione entro i termini stabiliti sarà considerata implicita rinuncia della piazza con decadenza della concessione.

La cauzione verrà restituita al termine del periodo di concessione previo nulla osta dell'ufficio Polizia Locale che provvederà ad accertare lo stato dell'area occupata.

**Art. 9
(Sgombero dell'area)**

Allo scadere del termine indicato il titolare dell'attrazione dispone di 48 ore per lo sgombero dell'area che dovrà essere lasciata in perfetto ordine e pulizia rimuovendo anche eventuale pubblicità abusiva. Agli inadempienti, fatta salva la facoltà del Comune di incamerare la cauzione, potrà essere negata in avvenire la concessione dell'area stessa.

**Art. 10
(Pubblicità)**

Ogni forma di pubblicità dovrà essere preventivamente autorizzata. Per ogni eventuale inadempienza l'Amministrazione Comunale si rivarrà sulla cauzione prevista ai precedenti articoli senza pregiudizio per le sanzioni penali.

**Art. 11
(Limitazione dei rumori ed orari)**

Ogni forma di spettacolo viaggiante sarà tenuta al rispetto delle direttive impartite dalla Legge 26 Ottobre 1995, n° 447 e non potrà protrarre l'orario di spettacolo serale oltre le ore 01.00.

**Art. 12
(Obblighi del concessionario)**

Il concessionario è responsabile di tutto quanto concerne l'impianto ed il funzionamento dell'attrazione, esonerando l'Amministrazione Comunale da qualsiasi responsabilità per danno o molestia a persone e cose che potrebbero derivare, indipendentemente dalla concessione rilasciata.

I titolari della concessione sono tenuti ad osservare le seguenti prescrizioni:

1. ritirare la concessione di occupazione suolo pubblico relativa all'installazione dell'attrazione;
2. rispettare l'orario di apertura e chiusura delle attrazioni indicate nella concessione e a tenere ininterrottamente aperta e illuminata l'attrazione durante l'orario di lavoro;
3. osservare gli ordini e le disposizioni impartiti dai competenti uffici comunali;
4. mantenere la massima pulizia e decoro ove sostano le attrazioni, le abitazioni ed i mezzi di trasporto, provvedendo a proprie spese allo smaltimento dei rifiuti di qualsiasi specie provenienti dall'attività esercitata;
5. provvedere a proprie spese, qualora non facciano uso di gruppi elettrogeni, all'allacciamento elettrico delle attrazioni, previo apposito contratto da stipularsi con l'Ente preposto ed al pagamento di qualsiasi onere per altri eventuali consumi energetici;

6. ad esporre in modo chiaro ed in luogo visibile (a fronte della cassa e, ove questa non esista, leggibile a chi ne sia interessato) il cartellino dei prezzi;
7. provvedere al pagamento dell'imposta sulle affissioni, se ed in quanto dovute;
8. rispettare le prescrizioni concernenti l'uso degli impianti di amplificazione sonora.

Art. 13 **(Norme speciali per circhi)**

Oltre agli obblighi previsti nel precedente art. 11 il concessionario dell'area per attività circensi deve:

- 1) garantire il rispetto delle norme igienico-sanitarie all'interno della struttura e delle pertinenze (serragli, carovane, etc.);
- 2) garantire la sicurezza degli spettatori e dei visitatori anche occasionali ai serragli, ottemperando integralmente alle eventuali prescrizioni della Commissione Comunale e di altri Organi competenti;
- 3) osservare integralmente le disposizioni scritte o verbali impartite dall'Autorità Amministrativa anche in riferimento alla collocazione delle strutture e delle pertinenze;
- 4) provvedere quotidianamente alla pulizia dell'area prospiciente le strutture di pertinenza e alla pulizia e disinfezione integrale dell'area a fine attività;
- 5) provvedere allo smaltimento dei rifiuti organici sia liquidi che solidi conformemente agli accordi intervenuti con gli organi comunali competenti e con la Ditta incarica della raccolta R.S.U. Resta inteso che le spese per detto smaltimento sono interamente a carico dell'assegnatario;

Art. 14 **(Allestimento e funzionamento delle attrazioni)**

La collocazione delle attrazioni avviene sulla base delle condizioni riportate nella concessione rilasciata. Non è consentito occupare spazi diversi da quelli assegnati, né installare le attrezzature durante il funzionamento delle attività, salvo specifica autorizzazione dell'Amministrazione Comunale, pena la revoca della concessione.

Il concessionario dovrà adottare tutti i provvedimenti necessari per garantire l'incolumità degli operatori e dei frequentatori dell'attrazione.

Art. 15 **(Sanzioni)**

L'inosservanza delle posizioni contenute nel presente regolamento è punita con la sanzione amministrativa da un **minimo di 150 Euro ad un massimo di 300 Euro** con la procedura di cui alla legge 689/1981 e successive modifiche.

La misura delle sanzioni amministrative pecuniarie è aggiornata ogni due anni in misura pari all'intera variazione, accertata dall' I.S.T.A.T., dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati (*media nazionale*) verificatasi nei due anni precedenti.

Art. 16 **(Disposizioni finali)**

Qualora l'Amministrazione Comunale debba procedere alla sospensione delle concessioni delle aree dello Spettacolo Viaggiante per motivi di pubblico interesse, all' esercente sarà assicurata una tempestiva comunicazione in merito senza oneri per l'Amministrazione Comunale. Per quanto non previsto nel presente Regolamento, si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni contenute nella Legge 18.3.1968 n.337, dal TULPS e relativo Regolamento e nelle altre Leggi che disciplinano la materia.

Art. 17
(Responsabilità civile)

Il concessionario assume in proprio ogni responsabilità per eventuali danni a persone o cose che si dovessero verificare nel periodo di concessione, in conseguenza ed in dipendenza dell'esercizio dell'attività, sollevando da ogni e qualsiasi responsabilità l'Amministrazione Comunale.

E' a carico dei concessionari l'onere di munirsi di apposita polizza assicurativa agli effetti della responsabilità civile verso i terzi. Copia di tale polizza dovrà essere consegnata prima della messa in funzione dell'attrazione al preposto Servizio comunale.

Art. 18
(Entrata in vigore)

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo al termine di pubblicazione sull'Albo Pretorio del Comune.

